

CONGRESSO STRAORDINARIO UCPI 2017 ROMA

6 – 7- 8 ottobre 2017

MOZIONE

**DELLA CAMERA PENALE DI ROMA
IN MATERIA DI DIFESA D'UFFICIO**

La difesa d'ufficio è stata da sempre una delle grandi battaglie dell'Unione delle Camere Penali, combattuta nella consapevolezza dell'importanza della funzione e per tutelare e promuovere la qualità della prestazione professionale dell'avvocato nominato al cittadino che ne sia privo per essere assistito di fronte allo Stato che lo accusa.

L'obiettivo è avere un difensore d'ufficio tecnicamente preparato e consapevole del ruolo, per assicurare una difesa effettiva al proprio assistito e non per rappresentare solo una formale e inutile presenza nel processo.

La difesa d'ufficio è la prima forma effettiva di difesa del cittadino più debole davanti allo Stato e legittima la natura pubblicistica della nostra professione e la presenza della difesa nella Costituzione; distingue l'esercizio della difesa dalla mera prestazione di servizi e ne caratterizza il ruolo sociale. Il difensore d'ufficio deve rappresentare l'élite professionale e non una difesa di serie B.

Questo è il punto di partenza e la prospettiva di analisi culturale delle Camere Penali che hanno contribuito in modo determinante a creare le regole oggi vigenti.



Le norme sulla difesa d'ufficio sono oggi al centro di un importante dibattito culturale ed esegetico alla luce della riforma del 2015 e delle ultime novità introdotte dalla Legge Orlando.

La Camera Penale di Roma ha intitolato la Commissione difesa d'ufficio alla compianta amica e collega Paola Rebecchi e tra le attività poste in essere ha elaborato un'indagine statistica attraverso il monitoraggio dell'attività delle aule di udienza per registrare ogni anomalia nelle procedure di intervento dei difensori d'ufficio. I risultati sono stati diffusi in un incontro pubblico e trasmessi all'Osservatorio Difesa d'ufficio UCPI.

In particolare l'UCPI attraverso l'Osservatorio ha seguito l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di effettiva conoscenza del procedimento penale per l'indagato/imputato assistito dal difensore di ufficio, ed ha monitorato la problematica della c.d. "falsa reperibilità" dell'imputato in caso di elezione di domicilio forzata presso il difensore di ufficio, che era effettuata fino all'entrata in vigore della C.d. Riforma Orlando.

L'art. 1 co. 24 della Legge 23 giugno 2017 n. 103 ha finalmente introdotto all'art. 162 c.p.p. il seguente comma 4-bis: *"l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario"*.

La disposizione normativa, che era inserita anche nel primo articolato della riforma sulla difesa d'ufficio predisposta dall'Osservatorio UCPI con l'obiettivo di raccogliere le indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, trova il suo fondamento da un lato nella necessità di garantire la conoscenza effettiva del procedimento penale in

capo all'indagato/imputato, e dall'altro nella volontà politica di ridurre i margini di differenza tra i binomi cliente/difensore di fiducia e difeso/ difensore di ufficio.

Considerato che:

le prime interpretazioni della giurisprudenza alla su indicata disposizione appaiono completamente disancorate dalla *ratio* della stessa - come espressa nei lavori preparatori dell'art. 1 Legge 103/2017 - così vanificandola, e che finiscono con il calpestare i diritti degli indagati/imputati e, talvolta, financo dei difensori di ufficio stessi;

è stato infatti accertato che in taluni casi, a fronte del rifiuto dell'elezione di domicilio da parte del difensore di ufficio, la Polizia Giudiziaria o l'Autorità Giudiziaria sia ricorsa automaticamente al meccanismo di notifica di cui all'art.161 co. 4 c.p.p., anziché ai criteri di cui agli artt. 157 e 159 c.p.p.;

si è appreso inoltre che è stato ritenuto raccolto il consenso del difensore di ufficio in caso di notifica del verbale di elezione di domicilio a mezzo posta elettronica certificata;

recentemente è stata riscontrata, infine, una ulteriore gravissima prassi. E' accaduto, infatti, che la PG, dopo aver ottenuto il nominativo del difensore di ufficio designato tramite *call center*, in ragione del rifiuto dell'elezione di domicilio manifestato da costui ne abbia revocato la nomina, individuando un ulteriore difensore di ufficio e comunicando al primo avvocato la "**sostituzione per rifiuto incarico**". Tale arbitraria condotta, oltre a far ipotizzare condotte di rilevanza penale, quali l'abuso di ufficio ed il falso, espone altresì il difensore di ufficio a sanzioni disciplinari, atteso che potrebbe astrattamente profilarsi una violazione dell'art. 97 comma 5 c.p.p. e dell'art. 11 comma 2 lett. A) e B) del Regolamento CNF del 22.5.2015 come modificato nel Marzo 2017. Ancor peggio, potrebbe aprirsi la strada all'aberrante interpretazione per cui il rifiuto dell'elezione di domicilio


rappresenterebbe un giustificato motivo di sostituzione del difensore d'ufficio ex art. 97 comma 5 c.p.p. (!).





LA CAMERA PENALE DI ROMA


Chiede

Alla GIUNTA dell'UCPI,

- 1) di prendere atto dei fatti descritti nella presente mozione;**
- 2) di procedere, unitamente all'Osservatorio UCPI sulla difesa d'ufficio, a vigilare sull'applicazione della norma contenuta nell'art. 162 co 4 *bis* c.p.p. e a raccogliere dati e segnalazioni per documentare le distorsioni interpretative attraverso il coinvolgimento delle Camere Penali territoriali;**
- 3) di voler adottare tutte le opportune iniziative , affinché, sia assicurata la manifestazione di un consenso scritto del difensore di ufficio alla elezione di domicilio presso il suo studio, e perché l'art. 162, co 4 *bis* c.p. venga completato con una formulazione atta a garantire l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'interessato in caso di rifiuto dell'elezione di domicilio dal difensore di ufficio, per evitare interpretazioni arbitrarie e *contra legem* della recentissima novella.**

 (DELEGATO)
 (DELEGATA)

 (DELEGATO)
La Camera Penale di Roma
 (DELEGATO)
 (DELEGATO)
 (DELEGATO)
 (Camera Penale Sellara)

 (C.P. LUCCA)
 (Camera Penale Oristano)
 CAMERA PENALE ORISTANO
 CAMERA PENALE SS
 CAMERA PENALE MS


CAMERA PENALE DI ALESSANDRIA

CAMERA PENALE DI MILANO

CAMERA PENALE VITTORIO VENETO

CAMERA PENALE PALERMO

CAMERA PENALE VEROLIOSE

CAMERA PENALE DI MILANO

CAMERA PENALE DEL LIGURIA

CAMERA PENALE VIBO VALENTIA

CAMERA PENALE DI NAPOLI

CAMERA PENALE DI MASSA CARRARA

CAMERA PENALE DELLA SARDEGNA

CAMERA PENALE REGIONALE CIRO

CAMERA PENALE DI SAVONA

CAMERA PENALE FERRARESE

CAMERA PENALE CATIA

CAMERA PENALE PESCARA

CAMERA PENALE TIVOLI

CAMERA PENALE ROMA

CAMERA PENALE PAVIA

" " VELLETRI

CAMERA PENALE RIFI

CAMERA PENALE BARI

h/Ch

blue blue

Subtil

Professors

Federico

Maia Gambino

Antonio

Giuseppe

Luigi

Giuseppe

Antonio

Antonio

Giuseppe

Antonio

Antonio

Antonio

Antonio

Antonio